

Visto l'art. 23 della citata legge regionale n. 13/1986, con il quale è stato istituito nel bilancio regionale un fondo dal quale prelevare a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali, le somme occorrenti per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 1 della legge n. 590/1981, così come modificato dalla legge n. 185/1992;

Visto l'art. 24 della citata legge regionale n. 13/1986, il quale dispone che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede, con proprio decreto e previo parere della Giunta regionale, alla delimitazione delle zone danneggiate da eventi calamitosi, alla ripartizione delle quote del sopraindicato Fondo regionale per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 2°, della legge n. 590/1981, così come modificato dall'art. 3, comma 2°, della legge n. 590/1981 nonchè alla determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle agevolazioni;

Vista la relazione tecnica dell'Ispettorato provinciale della agricoltura di Agrigento prot. n. 14907 del 9 ottobre 1995, concernente i danni provocati dalle piogge alluvionali del 13 e 14 agosto 1995, con la quale l'Ispettorato chiede la delimitazione di parte del territorio del comune di Santa Margherita Belice ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lett. e) della legge n. 185/1992;

Vista la deliberazione n. 440 adottata in merito dalla Giunta regionale nella seduta del 13 ottobre 1995 ed inoltrata al competente Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per la dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 185/92;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali del 13 e 14 agosto 1995 nel territorio del comune di Santa Margherita Belice, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lett. e) della legge n. 185/92;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 13/1986, alla delimitazione delle zone danneggiate sulla base della sopraindicata proposta ispettoriale e tenuto conto del sopracitato D.M. 10 gennaio 1996;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, si delimita, ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, parte del territorio del comune di Santa Margherita Belice, danneggiato dalle piogge alluvionali del 13 e 14 agosto 1995 e dichiarate eccezionali dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con il sopracitato D.M. 10 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 1996, ai fini della applicazione delle provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lett. e) della legge n. 185/1992 e qui di seguito specificate:

Comune di Santa Margherita Belice

- foglio di mappa interi: 18, 26, 27, 30, 31, 41, 55, 65, 66;
- foglio 3, particelle: 10, 11, 35, 54, 60, 61, 111, 128, 129, 130, 131, 140, 141, 144;
- foglio 9, particelle: 51, 63, 64, 157, 158;
- foglio 12, particelle: 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 55, 83, 84, 106;
- foglio 13, particelle: 163, 165, 176, 177, 178, 179, 180, 194, 257;
- foglio 16, particella 17;
- foglio 17, particelle: 108, 116, 117, 171;
- foglio 19, particelle: 3, 43, 265, 266;
- foglio 21, particelle: 69, 87, 88, 90, 106, 119, 130;
- foglio 23, particelle: 83, 145, 226, 227, 229, 266, 288, 289, 290, 291, 292, 321, 324, 326, 358, 380, 403, 405, 423, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 493, dalla 504 alla 511, 514, 620;
- foglio 24, particelle: 16, 17, 18, 33, 38, 39, 40, 106, 327, 347, 458;
- foglio 32, particelle: 40, 106, 109;
- foglio 33, particella: 122;
- foglio 35, particella: 134;
- foglio 36, particelle: 5, 67, 69, 70;
- foglio 42, particelle: 3, 117, 118;
- foglio 45, particelle: 3, 6, 42, 43;
- foglio 49, particelle: 27, 76, 234, 342, 801, 811, 818;
- foglio 50, particelle: 275, 277, 278, 517, 518;
- foglio 51, particelle: 2, 3, 4, 5;
- foglio 52, particelle: 74, 75, 76, 343, 344;
- foglio 53, particelle: 11, 13, 15, 16, 36, 97, 98, 99, 101, 153, 155, 156, 157, 162, 200, 227, 238, 239, 241, 244, 248, 262, 271, 372, 380, 381, 430;
- foglio 58, particelle: 33, 34, 35, 36;
- foglio 60, particelle: 29, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 50, 52, 55;
- foglio 61, particelle: 12, 41, 47.

Art. 2

Le domande tendenti ad ottenere le agevolazioni previste nel presente decreto devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, così come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 185/1992, entro il termine perentorio di 45 giorni dal 29 gennaio 1996, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di declaratoria del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Palermo, 1 marzo 1996.

SPOTO PULEO

(96.9.623)

## ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 febbraio 1996.

Esclusione dal vincolo paesaggistico di corsi d'acqua ricadenti nel comune di Gela.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI  
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme

di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il D.P.R. n. 805/75;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista l'art. 1, lett. c, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista l'art. 1 quater della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 1439 del 25 maggio 1991, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ai sensi della legge n. 1497/39 e del D.P.R. n. 805/75;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 18 marzo 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto di ridurre, ai sensi dell'art. 1 quater della legge 8 agosto 1985, n. 431 il vincolo paesaggistico imposto dall'art. 1, lett. c, della legge medesima, sui corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/33, ricadenti nel comune di Gela;

Accertato che il predetto verbale del 18 marzo 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Gela e depositato nelle segreterie del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939 e, precisamente, dal 6 maggio 1995 al 6 agosto 1995;

Considerato di poter condividere nel merito il parere espresso dall'U.L.L. della Regione siciliana, che con nota n. 9514 del 6 luglio 1993, ha ritenuto inammissibile ai sensi della norma soprarichiamata, l'anzidetta proposta di sclassificazione;

Ritenuto che la riduzione del vincolo non va a costituire un danno alla tutela e alla salvaguardia del territorio che può, per questo tratto di territorio, venire sgravato dalle limitazioni imposte dall'art. 1, lett. c, della legge n. 431/85 senza evitare gravi alterazioni all'immagine paesistica dei luoghi, così come verificato dalla Soprintendenza;

Accertato che ricorrono le condizioni affinché i corsi d'acqua infra menzionati siano esclusi insieme alle loro sponde o piedi degli argini per i 150 mt. previsti dal vincolo paesaggistico imposto dall'art. 1, lett. c, della legge n. 431/85:

1. Torrente Cavo di Bonifica Margi: dall'origine alla confluenza del fiume Gela, che scorre a cavallo tra i fogli 136 - 137, 175 - 139, 180 - 181 - 141, 182 - 187 - 142, 188 - 146, del quadro di unione allegato B dello stesso comune.

2. Torrente Cavo di Bonifica Margi: dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1, che scorre col ramo destro tra i fogli 111 e 138 e col ramo sinistro tra i fogli 113 e 140 e prosegue a cavallo dei fogli 139 e 140 lungo la strada provinciale Gela - Butera.

3. Torrente Cavo di Bonifica Margi: dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1, che scorre tra i fogli 140 e 141.

4. Torrente Cavo di Bonifica Margi: dall'origine alla

confluenza nel torrente descritto al punto 1, che scorre tra i fogli 144, 143, 142, lungo la Regia Trazzera Gela - Butera.

5. Torrente Settefarine Spaglia: dall'origine alla confluenza del fiume Gela, che scorre inizialmente con due rami nel foglio 116 e, quindi, nei fogli 117 e 145, 147, 118;

Ritenuto, infatti, che le motivazioni ricordate nel succitato verbale del 18 marzo 1993 a supporto della proposta di riduzione del vincolo sui corsi d'acqua siano sufficienti e congrue e che testimonino dell'ormai scarso interesse paesaggistico rivestito da quella zona;

Rilevato che nessuna opposizione è stata inoltrata, nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge numero 1497/39;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni;

Ritenuto, pertanto, che, in conformità della proposta del 18 marzo 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta non ricorrono, nella specie, motivi di pubblico interesse, che suggeriscano l'opportunità di mantenere il regime vincolistico vigente;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, i corsi d'acqua sopraelencati, ricadenti nel comune di Gela, meglio descritti nel verbale del 18 marzo 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta delimitati con evidenziazione colore rosa fuxia nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, sono esclusi dal vincolo paesaggistico imposto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 18 marzo 1993 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del R.D. n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Gela perchè venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Gela, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Gela.

Palermo, 3 febbraio 1996.

PANDOLFO



## VERBALE N. 12

L'anno 1993 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 11,00 presso la sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Caltanissetta, debitamente convocata con lettera n. 1371 del 27 febbraio 1993, avente come ordine del giorno:

- 1) esame vincoli legge n. 431/85 area di Gela;
- 2) proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/39, Monte Mimiani territorio comune di Caltanissetta;
- 3) eventuale proposta di vincolo sul Parco del Dubini;
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.:

- dott. Giuseppe Lo Iacono, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, presidente;
- dott. Gaetano Tedeschi Rizzone, componente;
- arch. Gregorio Geraci, componente;
- dott. Domenico Cavarretta, rappresentante del corpo forestale della Regione;
- arch. Angelo Alù, dipendente della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, segretario.

Su invito del presidente, la commissione inizia la seduta procedendo ad esaminare la situazione dei vincoli n. 431/85 dell'immediata periferia dell'abitato di Gela, ed ai sensi dell'art. 1 quater della legge n. 431/85 viene dichiarata l'irrilevanza ai fini paesaggistici dei seguenti corsi d'acqua e di conseguenza esclusi in tutto dal vincolo dell'art. 1, lettera c, della stessa legge n. 431/85:

1. Torrente Cavo di Bonifica Margi dall'origine alla confluenza nel fiume Gela, che scorre a cavallo tra i fogli 136 - 137, 175 - 139, 180 - 181 - 141, 182 - 187 - 142, 188 - 146, del quadro di

unione allegato A del comune di Gela e 190-191 del quadro d'unione allegato B dello stesso comune;

2. torrente Cavo di bonifica Margi dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1 che scorre col ramo destro tra i fogli 111 e 138 e col ramo sinistro tra i fogli 113 e 140 e prosegue a cavallo dei fogli 139 e 140 lungo la provinciale Gela-Butera;

3. torrente Cavo di bonifica Margi dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1 che scorre tra i fogli 140-141;

4. torrente Cavo di bonifica Margi dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1 che scorre tra i fogli 144, 143, 142, lungo la regia trazzera Gela-Butera;

5. torrente Settefarine - Spaglia dall'origine alla confluenza nel fiume Gela, che scorre inizialmente con due rami nel foglio 116 e quindi nei fogli 117 e 145 - 147 - 118.

Il corso dei torrenti sopradetti è evidenziato nell'allegata cartografia catastale.

Per quanto riguarda gli argomenti al secondo e terzo punto dell'ordine del giorno, il presidente di concerto con la commissione decidono di effettuare il sopralluogo il giorno 25 del mese di marzo c.a., nei luoghi interessati dalle proposte di vincolo.

Su proposta del presidente e approvata dalla commissione, viene considerata l'opportunità di delimitare un'area più vasta dell'attuale limite del Parco del Dubini in modo da coinvolgere parte del territorio circostante; riconducendo così l'aspetto naturalistico del Parco alla morfologia del paesaggio che caratterizza la zona.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta; dal che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il presidente: Lo Iacono

(96.7.399)

## ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1995.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

## L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995;

Vista la legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, concernente « Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura »;

Visto il fax n. 48232 del 14 ottobre 1995 e i successivi solleciti, con cui l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha chiesto all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste elementi per la ripartizione della spesa di lire 300 milioni autorizzata a carico dell'esercizio 1995 per gli interventi di cui al titolo I della citata legge;

Visto il fax n. 4723/DR del 14 novembre 1995, con cui il citato Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste propone di istituire un unico capitolo per gli interventi previsti dal titolo I della richiamata legge regionale, non disponendo di elementi ai fini della ripartizione della spesa di lire 300 milioni autorizzata globalmente;

Considerato che gli interventi previsti dal titolo I attengono a contributi (art. 4, comma 2) e a spese dirette (art. 4, comma 3), per cui appare opportuno istituire per il corrente anno distinti capitoli, iscrivendo, tuttavia, l'intera spesa autorizzata in quello destinato all'erogazione degli anzidetti contributi, ritenendo verosimilmente non effettuabile, entro l'esercizio, la spesa diretta in quanto ciò presuppone la stipula di convenzioni con istituti universitari e con organismi di ricerca e sperimentazione;

Ritenuto di poter provvedere con successivo provvedimento all'eventuale variazione compensativa tra capitoli istituiti in attuazione del titolo I, qualora l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste fosse in grado di fornire i necessari elementi per stornare parte della spesa di lire 300 milioni, prima della chiusura dell'esercizio e entro i termini per l'assunzione degli impegni a valere sulla predetta spesa autorizzata;

Visto l'art. 20 della predetta legge regionale n. 65/95, relativo alla copertura finanziaria della spesa a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995;